

## Condizioni di Assicurazione

# Furto & Incendio


Condizioni di assicurazione relative alla Polizza n. 34918Q stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A.

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: Mod. 15338 edizione 20 Marzo 2017



## INDICE

ρ	ag.
DEFINIZIONI GENERALI	. 2
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	. 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE CVT TOP (Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)	. 3
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE	. 3
GARANZIA A – FURTO INCENDIO	. 3
GARANZIA B – RICORSO TERZI DA INCENDIO	. 3
GARANZIA C – EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI	. 4
GARANZIA D - CRISTALLI	. 4
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	. 4
SEZIONE II – ASSICURAZIONE CVT TOP PLUS (Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)	. 6
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE	. 6
GARANZIA A – FURTO INCENDIO	. 6
GARANZIA B – RICORSO TERZI DA INCENDIO	. 6
GARANZIA C – EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI	. 7
GARANZIA D - CRISTALLI	. 7
GARANZIA E - KASKO COLLISIONE	. 8
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	Q





#### **DEFINIZIONI GENERALI**

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle

Imprese di Milano nº 01340740156. Danno Totale: il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del Sinistro. **Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè

Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata

all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di Delegataria con quota pari al 50%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione dell'Assicurazione.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Generali: Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, CAP 31012. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 50%.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance

in caso di sinistro.

Massimale: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance. Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un Sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è

prestata la garanzia assicurativa.

Veicolo: l'autovettura ad uso proprio, di proprietà dell'Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore a Euro 75.000,00 (per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta tale valore non potrà essere superiore a Euro 35.000,00), immatricolata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, con non più di 5 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza o, immatricolata da meno di un anno con chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km (chilometri zero).

Sono comunque esclusi i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach e Rolls Royce.

#### NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE **DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

#### Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

#### Art. 3 - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E **GIURISDIZIONE**

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

#### Art. 4 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

#### Art. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 6 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

#### Art. 7 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

#### Art. 8 - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite riportato sul Modulo stesso (Mod. F16634).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1899 C.C., il premio delle Polizze di durata tra 13 e 60 mesi è scontato di circa il 10% rispetto a quello dovuto per Polizze di durata annuale.

A fronte della suddetta riduzione, l'Assicurato non potrà recedere dalla Polizza prima della sua naturale scadenza.

#### Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 11 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gili aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/ indennizzo, nonché la stessa cesso dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C. cessazione Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### Art. 12 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell' Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 13 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

La Polizza nei confronti di ogni Assicurato si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione e decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento del Veicolo e avrà una durata pari a 365, 730, 1.095, 1.460 o a 1.825 giorni dalla data di decorrenza (1, 2, 3, 4 o 5 anni), senza alcun tacito rinnovo.

#### Art. 14 - DANNO TOTALE

In caso di Danno Totale del Veicolo, verrà restituita all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro.

In caso di danno totale del Veicolo l'Assicurato o i in caso di danno totale dei vercolo l'Assicurato o I suoi aventi diritto, ai fini della richiesta di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, (indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri) o alla Compagnia, tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi - casella postale 178 - 26100 Cremona; e-mail: supportodb@ brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), la seguente documentazione:

dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;

estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA.

#### TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ. **DEMOLIZIONE O CESSAZIONE DALLA** CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo, le garanzie si estinguono dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione.

Europ Assistance restituirà all'Assicurato il premio da questi pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In tal caso verrà restituito il premio per le eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso l'Assicurato, ai fini della restituzione, dovrà inviare direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, (indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri) o alla Compagnia, tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi - casella postale 178 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), la seguente documentazione:

in caso di trasferimento di proprietà: l'atto di vendita;

in caso di demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo: copia della dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato.

#### Art. 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra



riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

#### Art. 17 - VARIAZIONI NELLA PERSONA **DELL'ASSICURATO**

Qualora l'Assicurato sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale dell'Assicurato, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dall'Assicurato, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dall' assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, l'assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta.

**SEZIONE I - ASSICURAZIONE CVT TOP** 

(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)

#### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata

Cristalli: sono l'insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti

da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.

Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua

dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

#### GARANZIA A - FURTO INCENDIO

#### Art. 18 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

> la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.

Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### 19.1 FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO

incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;

furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in consequenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Limiti e scoperti

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;

ZONE DI RISCHIO	Scoperto	Minimi Iiquidabili
ZONA 1	e "ynl" (G	Financia de la
BA*, BT, CE**, FG, NA, SA, TA	30%	€ 1.500,00
ZONA 2		magain n
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR	15%	€ 500,00
ZONA 3		
AG, BN, CA, CL, CS,CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE,PZ, RG, RM, RN, TO, TP,VS, VV	10%	€ 250,00
ZONA 4	18 10-12010	
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT	10%	€ 250,00
ZONA 5		
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR	5%	€ 250,00

- la garanzia Furto verrà prestata con uno scoperto del 15% del danno liquidabile con un minimo di € 1.500,00 qualora sull'autovettura sia installato un antifurto satellitare di tipo "automatico" (ovvero in arado di seanalare automaticamente l'allarme in caso di effrazione dell'autovettura e non di tipo "on demand" con allarme alla centrale operativa effettuato direttamente dal Cliente al momento in cui viene a conoscenza del furto) e collegato a una centrale operativa in grado di segnalare in tempo reale al Cliente l'allarme furto e di organizzare il recupero del Veicolo rubato anche attivando le
- \*\* scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.

Qualora l'autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.

#### Art. 20 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

- verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b. derivanti da tumulti popolari, scioperi,

sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;

derivanti da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, grandine;

determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;

i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

sicurazione non comprende inoltre i danni:

ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;

verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;

causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;

derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

#### Art. 21 - RECUPERI

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.

Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.

L'Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l'indennizzo ricevuto.

#### GARANZIA B - RICORSO TERZI DA INCENDIO

#### Art. 22 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 23 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.

Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### 23.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall'incendio dell'autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma

L'assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai



sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in consequenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.

Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti

soggetti:

il proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento:
- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

#### Art. 24 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

a. verificatisi in consequenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;

tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.

## GARANZIA C – eventi sociopolitici, atti vandalici e fenomeni atmosferici

#### Art. 25 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

> la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 26 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.

Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### 26.1 EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;

slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;

la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che segue:

ZONE DI RISCHIO	Scoperto	Minimi liquidabili
ZONA 1		
BA, BT, CE, FG, NA, SA, TA	30%	€ 1.500,00
ZONA 2		
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR	15%	€ 400,00
ZONA 3		
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VS, VV	15%	€ 400,00
ZONA 4		
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT	15%	€ 400,00
ZONA 5		
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR	10%	€ 400,00

#### Art. 27 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

derivanti da Furto e Incendio;

verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo quanto previsto all'Art.

"Oggetto dell'Assiculazio...
derivanti da trombe d'aria, uraguiu,
alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine,
arranto previsto all'Art. "Oggetto salvo quanto previsto all'Art. "( dell'Assicurazione – 26.1)". L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;

derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;

riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.

#### GARANZIA D - CRISTALLI

### Art. 28 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 29 - OGGETTO E OPERATIVITÀ **DELL'ASSICURAZIONE**

La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi

A. Qualora l'Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale, necessitasse

di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale di Euro 1.000,00 (IVA compresa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica) per sinistro e per anno assicurativo.

B. Qualora l'Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/ sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00.

Per entrambe le forme scelte, l'assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.

In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all'età del Veicolo.

Si precisa, inoltre, che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### Art. 30 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

gare automobilistiche e relative prove e

allenamenti;

alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:

querre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi

e atti di terrorismo;

dolo dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

furto o rapina, consumati o tentati;

atti vandalici;

tutto quanto non è espressamente indicato nell'art. "OGGETTO E OPERATIVITÀ tutto DELL'ASSICURAZIONE"

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Art. 31 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO Solo nel caso in cui l'Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica), e con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00.

#### NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

#### Art. 32 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA **DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE**

1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'Assicurato **non deve** provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.



2. Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell'Impresa, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dall'Impresa per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui

del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto ad indennità.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l'Impresa deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

#### Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE **DEL DANNO**

#### A) PERDITA TOTALE

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l'Impresa determina l'ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata.

Si precisa che qualora il sinistro che provoca la

perdita totale del Veicolo avvenga: - tra il 7° e il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi;

fino al 12º mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicolo usati;

e l'Assicurato provveda all'acquisto di un altro Veicolo presso il medesimo Dealer, Europ Assistance non terrà conto della vetustà del Veicolo che ha subito il sinistro e procederà alla liquidazione del valore a nuovo dello stesso non tenendo conto del degrado e qualora sia avvenuto il Furto Totale del Veicolo in province diverse da quelle di Bari e di Caserta, senza applicazione delle limitazioni di cui all'Art. 19.1.

#### B) DANNI PARZIALI

In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l'evento,

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché "apparecchi audiofonovisivi". Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le

l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

#### ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento

TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado	
0-6	0% - valore a nuovo	
7-12	20%	
13-24	30%	

25-36	35%
37-48	45%
49-60	55%

VEICOLI USATI		
Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado	
0-12	20%	
13-24	30%	
25-36	35%	
37-48	45%	
49-60	55%	

## Art. 34 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI

DANNI – MANDATO DEI PERITI L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I Periti devono:

1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro:

2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in

doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di

Europ Assistance e dell'Assicurato in parti uguali. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### Art. 35 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assistance provvederà al pagamento dell'indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l'Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all'art. 'OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

#### Art. 36 - RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI **CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE**

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato. L'Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo - ove previsti-, come risultante nella Polizza.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo

in occasione delle riparazioni.

#### Art. 37 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Per la Sezione - Assicurazione Cristalli, qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,

Turchia, Ungheria.

#### Art. 38 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI **SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:

accedendo al portale <u>http://sinistrionline.europassistance.it</u> e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito <u>www.</u> accedendo europassistance.it sezione sinistri)

oppure

scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri, direttamente o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

indicando:

la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati

a. in caso di furto/incendio:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
- b. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
  - estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); dichiarazione di perdita di possesso per furto;
  - tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare

l'associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.

in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:

il verbale di ritrovamento rilasciato dall'Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l'Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.





## Furto & Incendio - Informativa Privacy

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI (EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>2</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>3</sup>.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia SpA

Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.



<sup>1</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, consulenti teriassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.





#### RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@ europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal\_market/finnet/index\_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle

Controversie il Infactio assiculativa suna determinazione e stima dei donni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri-Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.





prodotto, tutta la documentazione richiesta all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

#### Art. 60 - RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI **CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE**

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.

L'Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo - ove previsti-, come risultante nella Polizza.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

#### **Art. 61 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Per la Sezione - Assicurazione Cristalli, qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

#### Art. 62 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:

accedendo al portale <u>http://sinistrionline.europassistance.it</u> e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito <u>www.</u> europassistance.it sezione sinistri) орриге

scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri, direttamente o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi - casella postale 178 - 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

indicando:

la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati

A. in caso di furto/incendio:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
- in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l'associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
- C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
  - il verbale di ritrovamento rilasciato dall'Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l'Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere

al pagamento dell'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

- D. in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
  - copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.

Per la sola Garanzia Cristalli:

- A) In caso di sinistro l'Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
  - Interpellare telefonicamente Organizzativa al numero verde 800.995.233 (Italia) o al numero nero 02.58.24.57.37 (Italia / Estero);
  - comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di targa e il tipo di Veicolo. Nel caso in cui l'Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del sinistro, dovrà darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Struttura Organizzativa (garanzia cristalli) direttamente o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi - casella postale 178 - 26100 Cremona; e-mail: supportodb@ brokeronline.it; tel. 848.78.13.13, attivo dal lunedi al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e allegando:
  - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
  - numero del Modulo di Adesione;
  - numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;

  - le circostanze dell'accaduto; originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell'emittente e dell'intestatorio della fattura

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.



Art. 52 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO Solo nel caso in cui l'Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante *entro i limiti del* massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica), e con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00.

#### **GARANZIA E - KASKO COLLISIONE**

#### Art. 53 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 54 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato sul modulo di Adesione, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo in conseguenza di urto contro altro veicolo identificato o animale, verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

La presente garanzia è prestata nella forma a

Primo rischio Assoluto.

#### Art. 55 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

a. verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e

relative prove e allenamenti;

verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

d. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;

derivanti da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine;

determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo

assicurato nonché dei trasportati; causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

derivanti da appropriazione indebita (art. 646

del Codice Penale);

derivanti da Furto o Incendio.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata; cagionati da cose o animali trasportati sul
- veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di
- manovre a spinta o a mano; m. verificatisi a causa di circolazione al di fuori di
- appropriata sede stradale;
- n. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie; derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo
- deprezzamento e le spese di ricovero;
- a veicoli con targa prova;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo.

#### **NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

#### Art. 56 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA **DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE**

 Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell'Impresa, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dall'Impresa per l'anticipata riparazione.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto ad indennità.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l'Impresa deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

## Art. 57 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL

#### A) PERDITA TOTALE

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l'Impresa determina l'ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata.

Si precisa che qualora il sinistro che provoca la

perdita totale del Veicolo avvenga: - tra il 7° e il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi;

fino al 12º mese successivo alla decorrenza

della Polizza per i Veicolo usati; e l'Assicurato provveda all'acquisto di un altro Veicolo presso il medesimo Dealer, Europ Assistance non terrà conto della vetustà del Veicolo che ha subito il sinistro e procederà alla liquidazione del valore a nuovo dello stesso non tenendo conto del degrado e qualora sia avvenuto il Furto Totale del Veicolo in province diverse da quelle di Bari e di Caserta, senza applicazione delle limitazioni di cui all'Art. 40.1.

Inoltre, per la sola "GARANZIA E - KASKO COLLISIONE", fermo quanto sopra indicato, verrà applicata una franchigia fissa di Euro 500,00 e l'indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

#### B) DANNI PARZIALI

In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

- Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e
- commerciali, nonché "apparecchi audiofonovisivi". Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

#### c) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.

TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado	
0-6	0% - valore a nuovo	
7-12	20%	
13-24	30%	
25-36	35%	
37-48	45%	
49-60	55%	

VEICOLI USATI		
Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado	
0-12	20%	
13-24	30%	
25-36	35%	
37-48	45%	
49-60	55%	

#### Art. 58 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI - MANDATO DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I Periti devono:

 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro:

2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell'Assicurato in parti uguali. Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### Art. 59 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance provvederà al pagamento dell'indennizzo, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della liquidazione sempreché l'Assicurato abbia



#### Art. 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue. Si precisa *che in nessun caso Europ Assistance* 

pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### 44.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall'incendio dell'autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice.

L'assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.

Sono comunque esclusi i danni subiti dai sequenti soggetti:

il proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

#### Art. 45 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni

vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni: causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;

tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.

#### GARANZIA C – EVENTI SOCIOPOLITICI ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI

#### Art. 46 - SOGGETTI ASSICURATI

#### È assicurata:

> la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

## Art. 47 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA

esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.

Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### 47.1 EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;

slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;

la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che segue:

ZONE DI RISCHIO	Scoperto	Minimi liquidabili
ZONA 1	annost u	
BA, BT, CE, FG, NA, SA, TA	30%	€ 1.500,00
ZONA 2		I Marie San
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR	15%	€ 400,00
ZONA 3		
AG, BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VS, VV	15%	€ 400,00
ZONA 4		
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT	15%	€ 400,00
ZONA 5		
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR	15%	€ 400,00

#### Art. 48 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

derivanti da appropriazione indebita (art. 646

del Codice Penale); derivanti da Furto e Incendio; verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'Assicurazione – 47.1)";

derivanti da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, salvo quanto previsto all'Art. slavine, dell'Assicurazione - 47.1)"

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
- derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;

- h. riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
- Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.

#### **GARANZIA D - CRISTALLI**

#### Art. 49 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 50 - OGGETTO E OPERATIVITÀ **DELL'ASSICURAZIONE**

La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi per la riparazione/ sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale di Euro 1.000,00 (IVA compresa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica) per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l'Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/ sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00.

Per entrambe le forme scelte, l'assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.

In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all'età del Veicolo.

Si precisa, inoltre, che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### Art. 51 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;

alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale particelle atomiche;

guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi e atti di terrorismo;

dolo dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

- furto o rapina, consumati o tentati;
- atti vandalici;
- tutto quanto non è espressamente indicato nell'art. "OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE"

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.



- d. in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
  - copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.

Per la sola Garanzia Cristalli:

- a. In caso di sinistro l'Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
  - Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.995.233 (Italia) o al numero nero 02.58.24.57.37 (Italia/Estero);

comunicare il luogo in cui si trova;

- comunicare il numero di targa e il tipo di Veicolo.
  b. Nel caso in cui l'Assicurato desiderasse avvalersi di
  un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare
  la Struttura Organizzativa e comunque, entro
  dieci giorni dalla data del sinistro, dovrà darne
  avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A.
   Piazza Trento, 8 20135 Milano Struttura
  Organizzativa (garanzia cristalli) direttamente
  o tramite il Broker presso il quale è intermediata
  la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi casella postale 178 26100 Cremona ; e-mail:
  supportodb@brokeronline.it; tel. 848.78.13.13,
  attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
  20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e
  allegando:
  - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero del Modulo di Adesione;

 numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;

le circostanze dell'accaduto;

 originale della fattura di riparazione/ sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell'emittente e dell'intestatario della fattura stessa.

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio: L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE CVT TOP PLUS (Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)

#### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Centro Convenzionato:** il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata

**Cristalli:** sono l'insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.

Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

#### GARANZIA A - FURTO INCENDIO

#### Art. 39 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.

#### Art. 40 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.

Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu' veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

#### 40.1 FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO

incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Limiti e scoperti

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;

ZONE DI RISCHIO	Scoperto	Minimi liquidabili
ZONA 1		
BA*, BT, CE**, FG, NA, SA, TA	30%	€ 1.500,00
ZONA 2		1.
AV, BR, KR, LE, MT, PA, RC, SR	15%	€ 500,00
ZONA 3		
AG, BN, CA, CL, CS,CT, CZ, EN, FR, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE,PZ, RG, RM, RN, TO, TP,VS, VV	10%	€ 250,00
ZONA 4	Land Smurson	
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT	10%	€ 250,00
ZONA 5	Joe Heat	
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UO, VA, VB, VC, VE, VI, VR	5%	€ 250,00

\* la garanzia Furto verrà prestata con uno scoperto del 15% del danno liquidabile con un minimo di € 1.500,00 qualora sull'autovettura sia installato un antifurto satellitare di tipo "automatico" (ovvero in grado di segnalare automaticamente l'allarme in caso di effrazione dell'autovettura e non di tipo "on demand" con allarme alla centrale operativa effettuato direttamente dal Cliente al momento in cui viene a conoscenza del furto) e collegato a una centrale operativa in grado di segnalare in tempo reale al Cliente l'allarme furto e di organizzare il recupero del Veicolo rubato anche attivando le forze dell'ordine.

\*\* scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00. Qualora l'autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.

#### Art. 41 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

- verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;

c. derivanti da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;

d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione; g. i danni avvenuti durante la partecipazione del

g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

 h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;

i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di

manovre a spinta o a mano;

j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;

 k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

#### Art. 42 - RECUPERI

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.

Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.

L'Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l'indennizzo ricevuto.

#### GARANZIA B - RICORSO TERZI DA INCENDIO

#### Art. 43 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.